



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. Giacomo Maria Stalla	Presidente
Dott. Angelo Matteo Socci	Consigliere
Dott. Liberato Paolitto	Consigliere
Dott. Ugo Candia	Consigliere
Dott. Giuseppe Lo Sardo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Oggetto

IMPOSTA DI REGISTRO
 ACCERTAMENTO
 AMMISSIONE CON
 RISERVA DI CREDITO AL
 PASSIVO FALLIMENTARE
PRINCIPIO DI DIRITTO

Ud. 23/3/2026 PU

R.G. N. 4902/2019

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4902/2019 R.G., proposto

DA

Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *ags.rm@avvocaturastato.it*);

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Atesa (CH), in persona del Sindaco *pro tempore*, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 14 febbraio 2019, n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED], entrambi con studio in Francavilla al Mare (CH), elettivamente domiciliato presso l'Avv. [REDACTED] con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE



avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 marzo 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avv. [REDACTED], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avv. [REDACTED], per delega dell'Avv. [REDACTED], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l'Abruzzo il 27 giugno 2018, n. 665/2/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. [REDACTED] per l'imposta di registro in dipendenza della registrazione dell'ordinanza depositata dal giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24 febbraio 2016, all'esito di opposizione al decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo, con la quale il credito vantato dal Comune di Atesa (CH) nei confronti del fallimento della "[REDACTED] S.r.l.", per l'importo di € 1.048.236,00, a titolo di penale in dipendenza della risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato il 4 giugno 2008 ("*compravendita/convenzione urbanistica*"), era stato ammesso "*con riserva*" al passivo fallimentare ex artt. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Atesa (CH) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria



provinciale di Pescara il 4 ottobre 2017, n. 864/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul presupposto che il provvedimento di ammissione con riserva di un credito al passivo fallimentare dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo subordinato – dopo la rinuncia convenuta tra le parti all'escussione preventiva del debitore principale - alla condizione sospensiva dell'inadempimento all'esito dell'escussione preventiva del fideiussore con clausola "*a prima richiesta*".

3. Il Comune di Atesa (CH) ha resistito con controricorso.

4. In prossimità dell'adunanza camerale del 28 novembre 2024, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., deducendo la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta condanna del garante al pagamento in proprio favore della somma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) in dipendenza della polizza fideiussoria (sentenza depositata dal Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017).

5. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e della valenza nomofilattica - della questione concernente l'applicazione dell'imposta di registro sul provvedimento (a seconda dei casi, in forma di decreto o di ordinanza) di ammissione "*con riserva*" al passivo fallimentare di un credito assistito dalla rinuncia al *beneficium excussionis* da parte del garante "*a prima richiesta*" (rispetto al debitore garantito) ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 [con riguardo ai «*crediti (...) che non possono*



*farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale»], venendo in rilievo - al fine di stabilire, sulla scorta dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di cui è indubbia l'estensione agli atti giudiziari - in tal senso: Cass., Sez. 5[^], 19 giugno 2020, n. 12013; Cass., Sez. 5[^], 8 settembre 2021, n. 24159; Cass., Sez. 5[^], 25 gennaio 2022, n. 2040; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, n. 36190; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 20946; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26194), la riconducibilità della fattispecie *sub iudice*, in via alternativa, all'art. 8, lett. c), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - la natura giuridica del suddetto provvedimento nel contesto sistematico del diritto fallimentare, anche alla luce della relazione corrente con le previsioni degli artt. 113-*bis* e 115 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.*

6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.

7. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8, lett. c), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 1353 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'ammissione con riserva di un credito al passivo fallimentare fosse soggetta ad imposta di registro in misura



fissa, giacché la subordinazione a condizione sospensiva comportava l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale soltanto in caso di avveramento dell'evento condizionale.

A suo dire: *«L'ammissione con riserva al passivo fallimentare non è affatto equiparabile – come erroneamente ritenuto dai giudici di merito - ad un atto sottoposto a condizione sospensiva, in quanto l'ordinanza ammissiva costituisce – per unanime giurisprudenza – una pronuncia di accertamento giudiziale, nel caso di specie, del credito "risarcitorio" per inadempimento contrattuale dell'importo di euro 1.048.236,00 la cui soddisfazione, in sede di riparto, è subordinata alla preventiva escussione del fideiussore. In altri termini, i giudici del fallimento, attraverso l'ordinanza de qu(a), hanno accertato l'esistenza di un credito – a titolo di penale risarcitoria - certo, liquido e come tale ammesso alla formazione del passivo fallimentare. La riserva non riguarda dunque l'esistenza del credito, bensì la possibilità che lo stesso sia soddisfatto in sede di riparto, attesa l'esistenza di una "fideiussione a prima richiesta" a garanzia del credito».*

Per cui, il provvedimento in questione doveva scontare *ab origine* l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 20 e 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 8 della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente considerata dal giudice di appello *«la procedura di escussione del debitore un evento condizionante il sorgere e/o il permanere del diritto».*



Laddove, a suo dire: «L'atto de quo è da assoggettare a tassazione immediata per il contenuto di accertamento del diritto al credito relativo alla "penale" cioè alla somma dovuta a titolo risarcitorio accertata nell'importo di € 1.048.236, secondo clausola del "contratto di compravendita /convenzione urbanistica" originario (ex Tariffa art. 8 lett. C allegata al Dpr n. 131 del 1986 ad imposta di registro ad aliquota 1%). Non quindi a tassazione sospesa e differita all'esito del giudizio del Tribunale di Lanciano avente quale diverso oggetto il "contratto di garanzia" e la polizza escussa in relazione allo stesso credito. Il deliberato di quel giudizio non fa stato nel procedimento giudiziale Fallimentare a favore del debitore fallito, che non è stato parte in quel giudizio; non potendo quest'ultimo far valere a suo favore l'accertamento in quel giudizio del minor credito».

2. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati.

2.1 Come è pacifico tra le parti, pronunciando in sede di opposizione allo stato passivo, nel procedimento iscritto al n. 735/2014 R.G., l'ordinanza depositata dal giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Pescara il 24 febbraio 2016 ha ammesso "con riserva" al passivo del fallimento della "██████████ S.r.l." ex art. 55 e 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il credito del Comune di Atesa (CH) per l'importo di € 1.048.236,00 a titolo di penale per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione per inadempimento del contratto stipulato il 4 giugno 2008 ("compravendita/convenzione urbanistica"), in pendenza dei procedimenti promossi dinanzi al Tribunale di Lanciano, con citazioni notificate il 19 luglio 2011 ed il 18 novembre 2011, iscritti ai nn. 1645/2011 e 58/2012 R.G., tra loro riuniti per connessione, con i quali il



Comune di Atesa (CH) aveva convenuto, rispettivamente, la "██████████ S.r.l." (ancora *in bonis*) per l'accertamento dell'inadempimento, la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto e la condanna alla restituzione di un immobile, nonché la "██████████ S.r.l." (ancora *in bonis*), la "██████████ S.p.A.", l'Agenzia ██████████ di Montesilvano e l'Agente ██████████ (a vario titolo) per l'escussione della fideiussione prestata a suo favore dalla compagnia assicuratrice (mediante polizza con clausola di pagamento "a prima richiesta") a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato il 4 giugno 2008 nella misura di € 1.048.236,00.

La domanda di ammissione al passivo era espressamente "condizionata" all'eventuale rigetto della domanda diretta all'escussione della polizza fideiussoria, essendo stata pattuita la rinuncia al *beneficium excussionis* in favore del debitore principale. Come si evince anche dalla sentenza impugnata: *«Non v'ha dubbio alcuno che l'insinuazione (al passivo fallimentare del debitore del contribuente) del credito di che trattasi sia stata richiesta ed ottenuta con riserva, e cioè a condizione (il cui mancato avveramento si sarebbe dovuto all'uopo ed eventualmente denunciare) che non si fosse potuto esigere quel medesimo credito da chi (fideiussore), per contratto, si era fatto carico di assolverlo in luogo del debitore principale»*.

2.2 *Lite pendente*, con sentenza depositata dal Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017, la "██████████ S.p.A." è stata condannata al pagamento della somma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) a favore del Comune di Atesa (CH) in dipendenza della polizza fideiussoria.



La predetta sentenza è stata registrata il 3 novembre 2017 al n. 1457/2017 con la liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale per l'ammontare di € 12.53,97 (come si desume dalla trascrizione fattane nella memoria depositata dal controricorrente il 18 novembre 2024).

2.3 Ai sensi dell'art. 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, contro il decreto dichiarativo di esecutività dello stato passivo può essere proposta opposizione dal creditore che non sia stato ammesso ad insinuarsi. All'esito dell'opposizione, è possibile che il credito sia ammesso con riserva allo stato passivo nelle ipotesi previste dall'art. 96, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, tra le quali rientrano (n. 1) i *«crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55»*. Secondo quest'ultima disposizione: *«Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale»*.

A tale riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione "crediti condizionati" di cui all'art. 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i "crediti condizionali" ex art. 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, - compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito, se non previa escussione del debitore principale - giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentare con riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura (Cass., Sez. 1^a, 20 luglio 2023, n. 21813).

2.4 In proposito, senza che possa assumere alcuna rilevanza ai fini della odierna decisione la questione rimessa di recente al vaglio delle Sezioni Unite *«se nella nozione di "credito condizionato" [ex art. 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267] possa*



*rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivante dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativa del curatore, in sede ordinaria» (Cass., Sez. 1[^], 5 febbraio 2025, nn. 2931 e 2933) e risolta in senso affermativo con la prosecuzione del relativo giudizio in sede ordinaria (Cass., Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6498), prescindendo dal conflitto esegetico sull'esatta delimitazione del *genus*, è ormai pacifico che rientrano tra i "crediti condizionati" in senso lato ex art. 96, comma 2, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ora, art. 204 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 19), a fianco di quelli sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva (che potremmo definire come "crediti condizionati" in senso stretto), anche quelli indicati nell'art. 55, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ora art. 154 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 19), ivi espressamente richiamati con il *nomen* di "crediti condizionali" (alla stregua di un'autonoma e distinta *species*), che comprendono anche «*quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale*».*

Per cui, come sembra testimoniare la congiuntiva «e» che lega, nell'art. 96, comma 2, n. 1), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i "crediti condizionati" ai "crediti condizionali" («*indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55*», ivi compresi «*quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale*») – la nozione di "credito condizionato" è più ampia di quella di "credito condizionale" (che, infatti, «*ricomprende in sé, quale parte del tutto*») e non è limitata ai soli crediti già sorti in forza di un negozio stipulato prima della dichiarazione di fallimento, pur se sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva (la cui efficacia sia quindi



subordinata, per volontà delle parti, ex art. 1353 cod. civ., ad un evento futuro e incerto), ma include *«ogni credito, preesistente, la cui ammissione al passivo fallimentare dipenda da un evento futuro e incerto realizzatosi in corso di procedura»*. (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1[^], 20 luglio 2023, n. 21813).

2.5 Ora, l'art. 113-*bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (quale introdotto dall'art. 103 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con decorrenza dal 16 luglio 2006), ha espressamente disciplinato lo *«scioglimento delle ammissioni con riserva»*, disponendo che: *«Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente»*.

L'introduzione del menzionato art. 113-*bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ha avuto evidentemente lo scopo di riordinare ed omogeneizzare la disciplina dell'ammissione con riserva, delineando i caratteri salienti del provvedimento con cui il giudice delegato scioglie la riserva e provvede all'ammissione del credito in via definitiva (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1[^], 21 giugno 2022, n. 20068).

Sul piano della *ratio*, la previsione e la collocazione della disposizione si spiegherebbero per il fatto che lo scioglimento della riserva non atterrebbe al momento dell'accertamento del passivo, ma ad una semplice verifica del sopravvenire del fatto — dell'«evento», come si esprime la norma — che, nella sua oggettività, determina lo scioglimento della riserva: una sorta di provvedimento, dunque, a rime obbligate, tale da non richiedere la previa istituzione del contraddittorio, che la norma non prevede, e da risolversi in un'operazione di automatico



adeguamento dello stato passivo al verificarsi del fatto posto a base della riserva, in esito ad un accertamento che ha già in precedenza avuto luogo in sede di ammissione con riserva (vedasi in motivazione: Cass., Sez. 1[^], 21 giugno 2022, n. 20068).

2.6 Tuttavia, è indubbio che l'ammissione con riserva non abbia natura meramente interinale, e produca, anzi, di per sé e da subito effetti sostanziali, quali, oltre al diritto a veder accantonate le somme eventualmente dovute allo scioglimento della riserva, ai sensi dell'art. 113 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il riconoscimento di talune prerogative (diritto di voto in caso di concordato fallimentare, inserimento nel comitato dei creditori, proposizione di reclami ai sensi degli artt. 26 e 36 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), e determini una situazione di stabilizzazione, sia pure provvisoria, contro la quale gli interessati debbono, se ritengono, immediatamente insorgere avvalendosi dei rimedi previsti dall'art. 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. In tal senso, secondo questa Corte, è soccombente, e dunque legittimato a proporre immediata opposizione allo stato passivo, senza attendere il decreto di cui all'art. 113-*bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il creditore ammesso con riserva che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice del proprio credito, come pure il curatore o gli altri creditori che intendano contestare l'ammissione, ancorché con riserva (Cass., Sez. 1[^], 9 gennaio 2020, n. 268).

Ciò nondimeno, in una prospettiva univocamente tesa a valorizzarne il contenuto "decisorio", *«il provvedimento di scioglimento della riserva, ferma la stabilizzazione determinata dall'ammissione con riserva»*, nei termini descritti dall'indirizzo appena menzionato, *«può naturalmente dar luogo, fisiologicamente, ad un largo fascio di ulteriori questioni, non*



coperte dalla iniziale ammissione con riserva, tali da richiedere un provvedimento che, come tale, si colloca all'esito finale dell'accertamento del passivo, a cui è stata rinviata la decisione finale sull'ammissione o meno del credito, a definizione del procedimento iniziato con l'insinuazione e proseguito con l'ammissione riservata: si pensi, a mero titolo di esempio, all'ammissione con riserva dei crediti condizionati in senso stretto ed alle questioni che possono insorgere al fine di stabilire se la condizione sia o meno venuta ad esistenza, anche nell'ipotesi della finzione di avveramento di cui all'articolo 1359 c.c.; all'ammissione con riserva di un credito da fideiussione (o da altra garanzia) prestata dal fallito ed alle questioni che possono insorgere in ordine all'accertamento dell'avvenuta escussione di un obbligato principale; all'ammissione con riserva in attesa della produzione del titolo ed alle innumerevoli questioni che possono sorgere una volta che il documento sia stato prodotto; alle questioni che possono sorgere in ordine agli esiti del giudizio civile che ha determinato la riserva ed al contenuto, nonché all'interpretazione, della sentenza conclusiva del giudizio, anche soltanto con riguardo alla determinazione del quantum degli accessori eventualmente riconosciuti in sentenza. E, nel considerare il rilievo che il provvedimento di scioglimento della riserva può assumere, in relazione alle questioni sorte a valle dell'ammissione con riserva, deve naturalmente tenersi presente che il giudice delegato, nello sciogliere la riserva, in applicazione dell'articolo 113 della legge fallimentare, non necessariamente ammette il credito, essendo ben possibile che ne deneghi infine in tutto o in parte l'ammissione» (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^a, 21 giugno 2022, n. 20068).



2.7 Se, dunque, il credito è ammesso con riserva, nelle ipotesi considerate dalla legge, vi è, a seguito della iniziale insinuazione, un primo momento decisorio, che dà luogo ad una relativa stabilizzazione della situazione, non solo per gli interessati, ma anche per il giudice, che non possiede *«un potere di riesame sulla legittimità del provvedimento emesso in sede di verifica dei crediti»* (Cass., Sez. 1[^], 9 gennaio 2020, n. 268). Ma ciò non vuol dire che lo scioglimento della riserva non partecipi *«dell'accertamento del passivo»*, costituendone il momento finale, per quanto non coperto dall'adozione del provvedimento di ammissione con riserva: vi è, cioè, un secondo momento decisorio, in cui si concretizza lo scioglimento della riserva.

Ciò perché è del tutto irrealistico ravvisare un normale ed ineluttabile automatismo nella decisione adottata in sede di scioglimento della riserva, mentre il giudice è sempre chiamato ad un intervento valutativo, volto a scrutinare se l'evento verificatosi sia idoneo o meno a giustificare lo scioglimento, in senso favorevole al creditore istante, della riserva apposta in sede di ammissione e, quindi, a stabilire se la domanda di ammissione al passivo debba essere infine accolta o rigettata. Ma, una volta giunti a riconoscere che il provvedimento di scioglimento della riserva costituisce il momento finale dell'ammissione al passivo, così da influire sullo stato passivo nella sua definitività, per tutto quanto non coperto già dal procedimento di ammissione con riserva, viene a cadere il — peraltro esile — dato letterale costituito dall'*incipit* dell'art. 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come pure dal precetto immediatamente successivo secondo cui, con l'opposizione, il creditore si limita a contestare *«che la propria domanda sia*



stata accolta in parte o sia stata respinta» (Cass., Sez. 1[^], 21 giugno 2022, n. 20068).

Ed allora, se lo scioglimento della riserva è il momento finale della fase di ammissione al passivo, ferma la stabilizzazione derivante dalla precedente ammissione con riserva, è del tutto ovvio che lo strumento da impiegare contro lo scioglimento della riserva sia l'impugnazione dello stato passivo, a tenore dell'articolo 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con conseguente legittimazione all'impugnazione, oltre che del creditore che veda sciolta la riserva in senso a lui sfavorevole, anche del curatore e degli altri creditori concorsuali, qualora intendano contestare il giudizio venutosi a creare sull'effettiva verifica della condizione o sull'idoneità della documentazione. Si è, così, affermato che, in tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ferma l'immediata impugnabilità del decreto di ammissione del credito con riserva, adottato ai sensi dell'art. 96 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, tanto da parte del creditore che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di scioglimento della riserva ex art. 113-*bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'iniziale provvedimento di ammissione con riserva, all'impugnazione mediante l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto momento terminale della fase di accertamento ed ammissione al passivo (Cass., Sez. 1[^], 21 giugno 2022, n. 20068).

2.8 Insomma, il quadro in cui leggere la disposizione in esame si può così riassumere: il congegno della ammissione con riserva e del successivo scioglimento della riserva, che costituisce addentellato della fase di accertamento del passivo,



ha lo scopo di assicurare l'utilità dell'ammissione al passivo, attraverso l'accantonamento ed il riconoscimento di talune prerogative (diritto di voto in caso di concordato fallimentare, inserimento nel comitato dei creditori, proposizione di reclami ai sensi degli artt. 26 e 36 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), in vista del finale accertamento del credito, ma non mira, né vi sarebbe ragione che lo facesse, ad anticipare la decisione del giudice delegato al momento in cui è adottata la riserva, chiudendo in modo definitivo il procedimento di ammissione e relegando il decreto con cui la riserva è sciolta al rango di mera obiettiva constatazione, senza margine valutativo, del supposto evento dirimente (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1^a, 21 giugno 2022, n. 20068).

2.9 Una volta esclusa la natura meramente "attuativa" (e secondaria) del suddetto provvedimento, con il riconoscimento della sua valenza "paritaria" (sul piano di un coronamento e completamento funzionale «*sul versante della definitività dello stato passivo*») rispetto all'ammissione con riserva, la scarna e concisa formulazione dell'art. 113-*bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, «*che non indica quali contenuti debba avere il decreto ivi previsto, non stabilisce un regime di comunicazione del provvedimento adottato, né individua lo strumento di controllo impugnatorio del medesimo*», si giustifica (e si completa) con l'implicito «*riferimento ai meccanismi previsti per un verso dagli articoli 96 e 97, e, per altro verso, dal successivo articolo 98, con le norme che ad esso si ricollegano*».

Cosicché, nell'ottica di una visione sistematica, il collegamento procedurale con la fase precedente spiega perché:

«- (...) *il decreto non prevede alcuna preventiva costituzione del contraddittorio per il fatto che il contraddittorio è già stato instaurato nella fase interlocutoria dell'ammissione riservata e,*



quindi, all'inizio del procedimento destinato a concludersi con il decreto di scioglimento»;

«- (...) con riguardo all'aspetto motivazionale del provvedimento di scioglimento della riserva, neppure esso disciplinato espressamente dall'articolo 113-bis, il giudice deve dar conto, nel decreto, delle ragioni dell'ammissione definitiva del credito sì da rendere controllabile il provvedimento adottato»;

«- (...) il decreto va comunicato (...) secondo la previsione dell'articolo 97 e l'impugnazione è regolata dall'articolo 98 della legge fallimentare, con le disposizioni ad esso collegate» (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 1[^], 21 giugno 2022, n. 20068).

2.10 L'art. 113-*bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina la sola ipotesi che si sia verificato l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, nel mentre nulla prevede per il caso contrario che, per usare la stessa terminologia, non si sia verificato l'evento in corso di procedura, per cui non si tratta di escludere la riserva ad ammettere definitivamente il credito in via pura e semplice, ma di escludere il credito.

Nel silenzio della legge, la dottrina tende, comunque, a ritenere che, anche in questo caso, la modifica dello stato passivo possa essere effettuata con le stesse modalità di cui all'art. 113-*bis* del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con la conseguenza di escludere il credito dal passivo e liberare gli accantonamenti in precedenza fatti; per fare questo, la norma non prevede la fissazione di una udienza né l'audizione dell'interessato e, presumibilmente lo stesso meccanismo vale anche per il caso non regolato.



In coerenza e sintonia con tale esegesi, questa Corte ha affermato (sia pure in relazione all'ipotesi di credito ammesso al passivo fallimentare sulla base di sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato) che, ad onta della sua formulazione letterale, la norma dev'essere, in realtà, interpretata nel modo che segue: a) se si verifica l'evento dedotto in riserva, il giudice delegato modifica lo stato passivo, disponendo che il credito debba intendersi definitivamente ammesso, con attribuzione al titolare delle somme accantonate; b) se l'evento dedotto in condizione non si verifica ed è certo che non potrà verificarsi, il giudice delegato esclude in via definitiva il credito dallo stato passivo e svincola le somme accantonate per altre ripartizioni (Cass., Sez. 1[^], 3 ottobre 2024, n. 25952).

Se ne può concludere, quindi, che il decreto di definitiva ammissione del credito o di rigetto della domanda si pone come un provvedimento con il quale il giudice delegato assume la decisione definitiva sulla domanda di insinuazione al passivo fallimentare e, quindi, come provvedimento conclusivo e terminale della fase dell'accertamento del passivo fallimentare, a cui è stata rinviata la decisione finale sull'ammissione o meno del credito.

2.11 Questa riconduzione *quoad effectum* della sequenza provvedimentale "ammissione con riserva"/"scioglimento della riserva" (artt. 96, comma 3, e 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) al meccanismo operativo della condizione sospensiva (artt. 1353 cod. civ.) – a prescindere dall'accertamento del rapporto obbligatorio da parte del giudice fallimentare – si riflette sul trattamento fiscale dei provvedimenti giudiziari, per i quali l'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone – con formulazione riferibile, per la sua



onnicomprendività, anche agli «atti degli organi giurisdizionali» giudiziari (come nell'ipotesi classica dell'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita – tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 31 ottobre 2018, n. 27902; Cass., Sez. 5[^], 26 novembre 2019, n. 30778; Cass., Sez. 6[^]-5, 15 aprile 2021, n. 9965; Cass., Sez. 5[^], 29 aprile 2022, n. 13705; Cass., Sez. Trib., 16 giugno 2023, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4946) – che: *«Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione».*

Non a caso, sia pure con riferimento alla disciplina antecedente alla riforma della legge fallimentare da parte del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, questa Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione con riserva ha l'effetto di differire la cognizione del giudice alla realizzazione dell'evento che ha imposto l'apposizione della riserva destinato ad essere sostituito, all'atto dello scioglimento della riserva stessa, da un provvedimento che costituisce il risultato dell'esercizio di un'attività di cognizione, sia pure solo “endofallimentare”, e che non sembra in alcun modo vincolato dalla precedente valutazione relativa all'ammissione del credito al passivo fallimentare con riserva. L'ammissione con riserva opera, dunque, esclusivamente come una sorta di “prenotazione”, in vista degli accantonamenti da disporre nell'ambito di eventuali ripartizioni parziali dell'attivo realizzato, a favore del creditore che non disponga del titolo giustificativo del credito, ma ritenga poterselo procurare nel corso della procedura; essa non



esclude, tuttavia, l'esigenza del controllo da parte del giudice in ordine alla regolarità della documentazione prodotta ed alla sua idoneità a fornire la prova del credito insinuato al passivo, controllo che deve necessariamente svolgersi in contraddittorio tra le parti, in ossequio al principio concorsuale cui è improntata l'intera disciplina del fallimento ed alla natura giurisdizionale comunemente riconosciuta al procedimento di verifica dei crediti. Da qui la conclusione che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II del citato art. 8 (in termini: Cass., Sez. 5[^], 1 febbraio 2022, n. 2934; Cass., Sez. Trib., 16 aprile 2024, n. 10321).

Sulla stessa linea, altro arresto ha evidenziato che l'ordinanza di ammissione al passivo con riserva (relativa alla necessità di provare il credito mediante il deposito della documentazione mancante in allegato alla domanda) ha un carattere meramente processuale perché il giudice non ha valutato il merito della domanda, ma solo l'aspetto formale (mancanza della prova, allo stato); il giudice dell'opposizione (all'epoca indispensabile per superare la riserva) ha, quindi, dovuto accertare in concreto la sussistenza del credito e il relativo



provvedimento (sentenza di accoglimento dell'opposizione) trova collocazione tra i provvedimenti giudiziari di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, tassabili con aliquota proporzionale del 1% in base all'art. 8, lett. c, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (in termini: Cass., Sez. 5[^], 15 novembre 2021, n. 34297).

In base a tale ricostruzione, dunque, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale postula l'accertamento della "conversione" del credito da "condizionale" a "puro" in conseguenza del sopraggiunto avveramento dell'evento idoneo a rimuovere l'originario impedimento all'esigibilità (sia di natura documentale, che di natura processuale, in base alle varie ipotesi dell'art. 96, comma 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

Dal che si desume, stante la preclusione ad ogni duplicazione di imposta, in coerenza con «*la intrinseca natura e gli effetti giuridici (...) dell'atto presentato alla registrazione*» (secondo la previsione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), che l'ammissione con riserva non può che scontare l'imposta di registro in misura fissa, equivalendo ad un accertamento *sub condizione* del credito nella futura prospettiva di una definitiva insinuazione nel passivo fallimentare, alla quale soltanto può conseguire – sulla base di un rinnovato accertamento (che, comunque, non può prescindere dalla precedente verifica in sede di ammissione con riserva) sulla certezza, sulla liquidità e sulla esigibilità del credito - la riscossione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

In tal senso, va condivisa la tesi del P.M., secondo cui: «*La scansione procedimentale acquista efficacia definitiva con l'adozione dei provvedimenti regolati dall'art. 113 bis l.f., i quali regolano la sorte dei crediti in via definitiva e definiscono la*



posizione del creditore all'interno del concorso» (pagina 5 della memoria depositata il 22 febbraio 2026).

2.12 Né si pone in contrasto con la superiore conclusione quanto affermato da questa Corte in relazione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (artt. 1, comma 6, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e 209 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Cass., Sez. 5[^], 12 aprile 2022, n. 11841), applicandosi *in parte qua* le norme sulla liquidazione coatta amministrativa (artt. 195 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in base al rinvio fattone dall'art. 1, comma 6, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95), nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti devono essere fatti valere nella fase amministrativa di verifica dello stato passivo davanti al competente organo della procedura concorsuale (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1983, n. 329; Cass., Sez. Un., 17 giugno 1986, n. 4037; Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass., Sez. Un., 29 novembre 1986, n. 7084; Cass., Sez. 2[^], 22 novembre 2000, n. 15115; Cass., Sez., 5[^], 12 aprile 2022, n. 11841), essendo meramente eventuale l'instaurazione successiva di una fase giudiziaria in sede di opposizione davanti al tribunale (artt. 98 e 209, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). Dunque, avendo natura di atto amministrativo, lo stato passivo formato dal commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria (come quello formato dal commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa) non ha carattere giurisdizionale (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2008, n. 25174; Cass., Sez. 1[^], 15 febbraio 2016, n. 2917; Cass., Sez. 1[^], 13 settembre 2017, n. 21216; Cass., Sez. Lav., 9 ottobre 2019, n. 25347; Cass., Sez. 1[^], 19 giugno 2020, n. 11983). Per cui,



nessun provvedimento di natura giudiziale può essere adottato sull'ammissione dei crediti allo stato passivo, giacché la previgente disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270) prevedeva che il commissario straordinario formasse l'elenco dei crediti ammessi o respinti, depositandolo presso la Cancelleria del luogo dove l'impresa (individuale o collettiva) aveva la sede principale e dandone notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa fosse stata, in tutto o in parte, ammessa.

Per conseguenza, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, non c'è un decreto giudiziale di ammissione allo stato passivo da sottoporre a registrazione (con l'aliquota proporzionale) prima della sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo e l'atto amministrativo di 13 formazione dello stato passivo da parte del commissario straordinario è esente dall'obbligo di registrazione (art. 1 della tabella allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

2.13 In conclusione, l'escussione della polizza fideiussoria con esito soddisfattivo per il creditore comporta l'impossibilità di avveramento della condizione sospensiva a cui l'ammissione con riserva del credito risarcitorio al passivo fallimentare era stata subordinata, essendo ormai divenuto definitivo l'impedimento alla sua esigibilità.

Difatti, la soddisfazione integrale del creditore in sede extra-concorsuale in conseguenza dell'escussione della polizza assicurativa con clausola "*a prima richiesta*", fa venir meno l'interesse ad ottenere la definitiva ammissione al passivo fallimentare.



2.14 Nel caso di specie, come si è detto, la sentenza depositata dal Tribunale di Lanciano il 27 settembre 2017, n. 362/2017, ha condannato la "██████████ S.p.A." al pagamento della somma di € 339.573,00 (con i relativi accessori) a favore del Comune di Atesa (CH) in dipendenza della polizza fideiussoria, a fronte di un'ammissione con riserva del credito garantito al passivo fallimentare della "██████████ S.r.l." nella maggior misura di € 1.048.236,00.

Secondo la ricorrente, *«non si può non osservare che l'importo del credito ammesso con riserva appare di importo notevolmente superiore rispetto a quanto realizzato attraverso l'escussione del garante», «(...) il che avvalorava la tesi dell'Agenzia delle entrate della autonomia dei titoli», con la conseguenza che «la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale non comporta che il debitore principale non possa essere tenuto a versare la differenza tra l'importo garantito e l'importo riscosso dal garante»* (pagina 4 della memoria depositata il 13 marzo 2026). In tale prospettazione, *«l'ordinanza di ammissione al passivo (...) costituiva una pronuncia di accertamento giudiziale di un credito che è già certo, liquido ed esigibile al momento della decisione»* (pagina 5 della memoria depositata il 13 marzo 2026).

Tale conclusione non può essere condivisa.

Invero, è convinzione del collegio che la soddisfazione parziale in sede extra-concorsuale non osti all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per il provvedimento di ammissione con riserva del credito al passivo fallimentare.

Difatti, rimuovendosi l'ostacolo all'esigibilità del credito per la sola eccedenza rispetto all'importo realizzato con l'escussione giudiziale della garanzia fideiussoria al di fuori della procedura concorsuale, il provvedimento di scioglimento della riserva



potrà riguardare l'ammissione al passivo fallimentare del solo residuo insoddisfatto, sulla cui (minore) consistenza l'imposta di registro dovrà essere liquidata in misura proporzionale.

Il che è in significativa sintonia con la considerazione finale della difesa erariale: *«Venendo alle relazioni con gli artt. 113 bis e 115 della l.f. ratione temporis applicabili, sembra che il giudice delegato, a fronte della parziale pagamento del debito da parte del garante possa ammettere definitivamente al passivo l'importo differenziale»* (pagina 5 della memoria depositata il 13 marzo 2026).

2.15 Non constando precedenti specifici sulla questione scrutinata in questa sede, il collegio ritiene di poter enunciare il seguente principio di diritto: **«In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione "con riserva" al passivo fallimentare di un credito annoverabile tra i c.d. "crediti condizionali" ex artt. 96, terzo comma, n. 1), e 55, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, «che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale» (nel caso di specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (applicabile anche agli atti giudiziari), essendo equiparabile la "riserva" ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale ad una condizione sospensiva del provvedimento stesso; ne consegue che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo**



provvedimento di ammissione definitiva del credito al passivo fallimentare ex art. 113-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che accerta l'avveramento della condizione sospensiva (cioè, la sopravvenuta esigibilità del credito verso il fallimento), è soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale, in base agli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».

3. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. La novità del principio enunciato in questa sede e l'assenza di precedenti specifici sul *thema decidendum* giustificano la compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

5. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5[^], 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5[^], 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5[^], 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5[^], 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 5[^], 15 ottobre 2024, n. 26720).

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Giuseppe Lo Sardo

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

